

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

5 aprile 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

A.S. 564

BOZZA EMENDAMENTI APPROVATI

5 APRILE 2023, ORE 17

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 6

6.0.500/600

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 6.0.500, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a.".

6.0.5000 (già 6.0.500 e sub 6.0.500/600)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis

1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a.".

2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "*mediante la stipulazione di apposite convenzioni,*" aggiungere la parole "*anche*";

b) al comma 8, dopo le parole "*commi 6 e 7*", aggiungere le seguenti "*, nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108,*".

Art. 8

8.78 (testo 2)

MAZZELLA, SIRONI, CASTELLONE

Approvato

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente: «13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza

(PNRR). Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

8.500

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 8, comma 13, aggiungere infine le seguenti parole: "o, qualora previsto a legislazione vigente, informativa alle stesse."

Art. 11

11.500

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis «Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1 "Transizione 4.0" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli *target*, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, dovrà essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato

il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 14

14.31 (testo 2)

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Approvato

1. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76," sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6, 8 e 13 del decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76,";

2. Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse disponibili del Piano complementare l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del pnc medesimo specifici interventi, per i quali deve essere comunque assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

14.62

AMBROGIO, MENNUNI, LIRIS, NOCCO

Approvato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento».

14.63

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Approvato

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento."

14.64

MARTELLA, MANCA

Approvato

Dopo il comma 9 inserire il seguente: « 9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del De-

creto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»

14.65

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Approvato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»

14.66

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Approvato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determi-

nato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento."

14.67

LOMBARDO, FREGOLENT

Approvato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, la stazione appaltante fornisce all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»

Art. 15

15.2 (testo 2)

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3bis. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunionalizzazione a valere, anche parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi, finalità istituzionali o strumentali. Per la quota, eventualmente, non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli

interventi di cui al precedente periodo nell'ambito della propria autonomia finanziaria.".

b) *al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi:* « Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.»

c) *dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.».

15.4 (testo 2)

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: <5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma

sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

15.5 (testo 2)

MIELI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Approvato

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.».

Art. 18

18.19 (testo 2) [id. 18.20 (testo 2)]

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto

legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale - Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»

18.53 (testo 3) [id. a 14.68 (testo 2)]

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Approvato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

11-ter. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final del 3 aprile 2019 della Commissione europea, sui programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

18.0.500/1

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Approvato

All'emendamento 18.0.500, capoverso «Articolo 18-bis», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "e nelle more della razionalizzazione del

sistema di identità digitale" *con le seguenti*: "e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale".

18.0.5000 (già 18.0.500 e sub 18.0.500/1)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente

"Articolo 18-bis

(Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento dei *target* previsti dalla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4 del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'AgID di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 i gestori di identità digitale garantiscono, oltre i servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle linee guida AgID. Ai fini dell'accredimento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità previsti per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle Linee Guida AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite SPID, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del Sub-Investimento della missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ripartito il contributo in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati in ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4. del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU* Italia.

Art. 31

31.12 (testo 2)

LOTITO

Approvato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori tele-

connessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma *6-bis*.

6.querter. Ai fini di cui al comma *6-bis* è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.500

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 31, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole "a Roma Capitale" con le seguenti: "al Commissario Straordinario";

2) alla lettera b), capoverso *425-bis*, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni";

3) alla lettera b), capoverso *425-bis*, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Al fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

1) è autorizzato il ricorso ai termini ridotti per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;

4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse potrà essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base a soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda ai sensi del comma 7 del medesimo articolo il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.».

4) alla lettera b), capoverso 425-*ter*, sostituire le parole "di cui al comma 425-*bis*" con le seguenti: "di cui al Programma Dettagliato degli Interventi, approvato ai sensi del comma 422";

5) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b.bis*) Al comma 427 apportare le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo eliminare le parole "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade";

b) all'inizio del sesto periodo, eliminare le parole "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,";

c) al settimo periodo, sostituire le parole "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" con le seguenti: "previsti dal Programma Dettagliato degli interventi di cui al comma 422,"».

31.501

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 31, comma 6, lettera b), è aggiunto infine il seguente alinea:

"425-*quater*. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità, tecnica ed economica, degli interventi di cui al comma 425-*bis*, garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza, nonché la fruibilità, degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità."

Art. 45

45.0.5 (testo 2)

DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

Approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità attuativa degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "*in house*" sono inserite le seguenti: ", del GSE".».

Art. 47

47.87 (testo 2)

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione.».

9-ter. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-bis, capoverso comma 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-quater. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-bis, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale Infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di catego-

ria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel *conceptual design study* finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con *grant agreement* n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'Allegato 1, nell'ambito dei Comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 2, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).».

9-quinquies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-*quater* possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Conseguentemente, all'A.S. 564 sono aggiunti i seguenti allegati:

Allegato 1. Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN):

B Estrazione di minerali da cave e miniere

23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre

35.11 Produzione di energia elettrica

42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2. Comuni interessati:

Alà dei sardi

Benetutti

Bitti

Buddusò

Dorgali

Galtelli

Irgoli

Loculi

Lodè

Lula

Nule

Nuoro

Oliena

Onanì

Orune

Osidda

Padru
Pattada
Siniscola
Torpé

47.500

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate

nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-ter. L'esenzione di cui al comma I-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Art. 48

48.3 (testo 2) [id. a 48.4 (testo 2) e 48.5 (testo 2)]

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) *ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi*»;

b. *dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e ammodernamento".*

48.4 (testo 2)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: *«e-bis) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;*

b. *dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e ammodernamento".*

Art. 50

50.7 (testo 2) [id. a 50,8 (testo 2), 50.9 (testo 2) e 50.11 (testo 2)]

IRTO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: *«Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.»;*

b) dopo il comma 17, inserire il seguente: *«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale as-*

sunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

50.8 (testo 2)

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.»;

b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assun-

zione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

50.9 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.»;

b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

50.11 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.»;

b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

Art. 51

51.0.500 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 51 , inserire il seguente:

"Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6 e 38-*septies*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

51.0.500

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 51 , inserire il seguente:

"Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6 e 38-*septies*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 52

52.2 (testo 3)

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Approvato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-*bis*. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."

5-*ter*. All'articolo 26, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023"; dopo le parole "30 giugno 2023", sono inserite le seguenti: ", nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023";

b. al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" sono inserite le seguenti: ", concessioni";

c. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-*quater* è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica."».

52.10 (testo 2)

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Approvato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-*bis*. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."

5-*ter*. All'articolo 26, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023"; dopo le parole "30 giugno 2023", sono inserite le seguenti: ", nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023";

b. al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" sono inserite le seguenti: ", concessioni";

c. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-*quater* è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'ap-

plicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica."».

EMENDAMENTO
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.500

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I*-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
